



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 17/02/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 30

Trattamento economico Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende e degli Enti del SSR. Aggiornamento.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accredimento, riferisce quanto segue:

La normativa nazionale di riferimento in materia di trattamento economico spettante ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.N. è il D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., il quale:

- All'art. 1, comma 5, stabilisce che il trattamento annuo del Direttore generale "non può essere superiore a lire trecentomilioni", che tale trattamento economico "è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni" e che, in aggiunta, "al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C". Il predetto trattamento economico, inoltre, "può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla Regione". Lo stesso trattamento economico, ai sensi del successivo comma 5-bis, può essere ulteriormente integrato dalla Regione in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento.

- All'art. 2, comma 5, stabilisce che il trattamento economico annuo del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario "non possono essere fissati in misura superiore all'80% del trattamento base attribuito al direttore generale", che tale trattamento economico "è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni" e che, in aggiunta, "ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale." Il predetto trattamento economico, inoltre, "può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori." Lo stesso trattamento economico, ai sensi del successivo comma 5-bis, può essere ulteriormente integrato dalla Regione in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento.

L'art. 61, comma 14 del D.L. 112/2008, come convertito con modifiche dalla L. 133/2008 e tuttora vigente, ha tuttavia stabilito che "a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008".

Successivamente, l'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 come convertito dalla L. 122/2010 ha disposto che: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2014, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati".

L'operatività della riduzione del 10% introdotta dalla sopra menzionata L. 122/2010, dunque, avrebbe dovuto cessare in data 31/12/2014.

E' tuttavia intervenuto, da ultimo, il Decreto Legge n. 192 del 31/12/2014 - "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", che all'art. 10, co. 5 ha espressamente previsto che "all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "Sino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015".

Pertanto, considerato che:

- Con la D.G.R. n. 932 del 10/5/2011 la Giunta Regionale aveva disposto, in materia di trattamento economico dei Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti S.S.R., l'adeguamento al dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 23/2/2011 attraverso l'applicazione - ai fini della determinazione del trattamento economico in questione - dell'art. 17 della Legge Regionale 12 gennaio 2005, n. 1, con le decurtazioni previste dalla L. 133/2008 e dalla L. 122/2010, cui la Regione Puglia si è adeguata con L.R. n. 1/2011.

- Successivamente il Ministero della Salute, nell'ambito della verifica degli adempimenti previsti dall'Accordo per il Piano di Rientro della Regione Puglia, aveva espresso il proprio parere in merito alla suddetta D.G.R. n. 932/2011 evidenziando, in particolare, che la Regione Puglia avrebbe dovuto predisporre "un atto amministrativo di ricognizione e definizione del trattamento economico del direttore generale con riferimento alla normativa nazionale vigente".

- Con la successiva D.G.R. n. 1874 del 31/8/2011 la Giunta Regionale ha recepito le osservazioni del Ministero della Salute ed ha conseguentemente provveduto a rettificare la D.G.R. n. 932/2011 applicando, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R., l'importo massimo fissato rispettivamente dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. per il Direttore Generale (pari ad € 154.937,00) e dall'art. 2, comma 5 del medesimo D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. per i Direttori amministrativo e sanitario (pari all'80% di € 154.937,00), con le decurtazioni previste dalla L. 133/2008 e dalla L. 122/2010.

- Con Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 2595 e n. 2596 dell'11/12/2014 sono stati approvati i nuovi schemi di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere-Universitarie del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, in base ai quali il compenso corrisposto al Direttore generale è calcolato "nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del

D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. nonché con le decurtazioni previste dalla normativa vigente” (art. 6).

- Le predette Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 2595 e n. 2596 dell'11/12/2014 avevano altresì previsto in istruttoria che, attesa la cessazione in data 31/12/2014 dell'operatività della decurtazione del 10% introdotta dal D.L. n. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (e recepita a livello regionale con L.R. n. 1/2011), “al compenso attribuito al Direttore generale - da specificare all'atto della stipula del contratto - dovrà essere applicata la decurtazione di cui innanzi solo nel caso in cui il relativo contratto venga sottoscritto prima del 31/12/2014”.

Si rende dunque opportuno, per ragioni di trasparenza amministrativa ed in adeguamento alla recente evoluzione normativa in materia, confermare il compenso spettante ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende e degli Enti del SSR di cui alle precedenti D.G.R. n. 932/2011 e 1874/2011, rettificando viceversa quanto disposto con DD.GG.RR. nn. 2595 e n. 2596 dell'11/12/2014 in relazione alla disapplicazione - a far data dal 1° gennaio 2015 - della decurtazione del 10% di cui alla L. 122/2010.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- Di confermare il compenso spettante ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende e degli Enti del SSR di cui alle precedenti D.G.R. n. 932/2011 e 1874/2011, rettificando viceversa quanto disposto con DD.GG.RR. nn. 2595 e n. 2596 dell'11/12/2014 in relazione alla disapplicazione - a far data dal 1° gennaio 2015 - della decurtazione del 10% di cui alla L. 122/2010.

- Di applicare pertanto, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R., l'importo massimo fissato rispettivamente dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. per il Direttore Generale (pari ad € 154.937,00) e dall'art. 2, comma 5 del medesimo D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. per i Direttori amministrativo e sanitario (pari all'80% di € 154.937,00), con le decurtazioni previste dalla L. 133/2008 e dalla L. 122/2010 come da ultimo modificata con Decreto Legge n. 192/2014, fermo restando il

successivo adeguamento ad eventuali disposizioni normative sopravvenute.

- Di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento per gli adempimenti connessi all'adozione del presente provvedimento.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola